

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 11 DEL 31-07-2026

Oggetto: PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO TARI RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PERIODO REGOLATORIO 2026/2029 PREDISPOSTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI - MTR3 APPROVATO DA ARERA CON DELIBERAZIONE N. 397/2025/R/RIF.

L'anno **duemilaventisei** addì **trentuno** del mese di **Luglio** convocato dal Sindaco alle ore **21:00** nella SEDE COMUNALE, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
MELLONI ANDREA	X	
BIANCHI TOMMASO		X
TEDESCHI SANDRA	X	
BORGHINI CRISTIANO		X
BORGHINI FRANCESCA	X	
TEDESCHI GUIDO		X
PERETTI ARIANNA	X	
CASTIGLIONI SIMONA	X	
BOGGIO ALBERTO (***)	X	
TEDESCHI GABRIELE (***)	X	

Componente	Presente	Assente
SCAGLIA LORENZO		X

Numero totale **PRESENTI: 7 – ASSENTI: 4**

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI (***), il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. ANDREA MELLONI – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

(***) – presenti in modalità telematica ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.06.2020.

IL CONSIGLIO

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- il comma 702 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI gli atti assunti dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA ed in particolare:

F0B7 la deliberazione n. 397/2025/R/Rif del 05.08.2025 con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR3) per il terzo periodo regolatorio, applicabile al quadriennio 2026/2029, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

F0B7 la determinazione 1/DTAC/2025 del 07.11.2025, con la quale sono stati approvati, in attuazione della previsione contenuta nel comma 9.4 della deliberazione n. 397/2025/R/Rif del 05.08.2025, gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026/2029 e le modalità operative per la loro trasmissione, fornendo inoltre chiarimenti applicativi attinenti alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la predetta deliberazione n. 397/2025/R/Rif del 05.08.2025;

PRESO ATTO che:

F0B7 il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR3, pur ponendosi in continuità con il quadro regolatorio delineato dal precedente MTR2 relativo al periodo 2022-2025, rafforza gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale, valorizzando la correlazione tra costi del servizio, investimenti programmati, obiettivi di qualità e livelli prestazionali attesi;

F0B7 il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR3 prevede la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'intero periodo regolatorio 2026-2029, secondo una logica di pianificazione pluriennale finalizzata a garantire la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e la stabilità delle entrate tariffarie;

F0B7 la regolazione ARERA prevede l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) con riferimento al secondo biennio regolatorio 2028-2029, al fine di recepire eventuali variazioni intervenute nei costi riconosciuti, nel perimetro gestionale e negli obiettivi di servizio;

F0B7 resta altresì ferma la possibilità di procedere, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina regolatorio vigente, all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) anche con riferimento all'annualità 2027, qualora se ne rendano necessarie revisioni conseguenti a significative variazioni delle condizioni economiche, gestionali o normative del servizio;

CONSIDERATO che gli effetti più rilevanti derivanti dall'applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti MTR3 sono correlati alla rideterminazione dei costi efficienti del servizio, fermo restando il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, in base al quale le entrate tariffarie di ciascuna annualità del periodo regolatorio 2026-2029 non possono eccedere quelle dell'anno precedente oltre il limite di variazione annuale determinato tenendo conto:

FOB7 del tasso di inflazione programmata (rpia);
FOB7 del coefficiente di recupero della produttività (Xa);
FOB7 degli obiettivi di consolidamento e miglioramento dei livelli di qualità del servizio (Ka);
FOB7 delle eventuali modifiche del perimetro gestionale e degli ulteriori coefficienti previsti dalla regolazione ARERA;

RICORDATO che:

FOB7 la deliberazione ARERA n. 480/2025/R/rif fissa all'1,9% il tasso di inflazione programmata (rpia) per gli anni 2026-2029;
FOB7 l'ETC determina il coefficiente Xa nell'ambito dell'intervallo previsto dal MTR3 tra valori compresi tra 0,1% e 0,5%;
FOB7 l'ETC valorizza il coefficiente Ka in funzione degli obiettivi consolidamento o miglioramento del servizio e delle eventuali modifiche del perimetro gestionale fino ad un massimo del 7%;

DATO ATTO che la già citata deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif del 05 agosto 2025 dispone che il Piano Economico Finanziario (PEF) sia corredato dalla validazione effettuata dall'Ente Territorialmente Competente o da altro soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, finalizzata alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla determinazione delle entrate tariffarie;

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” (ETC) è il soggetto individuato dalla vigente regolazione ARERA in materia di rifiuti, coincidente con l'Ente di Governo dell'Ambito, ove costituito e operativo, ovvero la Regione, la Provincia autonoma o altro ente competente secondo la normativa vigente;

TENUTO CONTO che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e operante, quale Ente territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO “C.R. VCO” istituito ai sensi della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2018, che ai sensi della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF e smi rappresenta l'Ente di Governo dell'Ambito alla quale la stessa ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI;

PRESO ATTO che l'Ente territorialmente competente, in data 29 maggio 2026 con delibera di Assemblea Consortile n. 6 ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei 74 Comuni Consorziati in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti MTR3 relativo al periodo regolatorio 2026-2029, determinando le entrate tariffarie con riferimento al primo biennio 2026-2027, rinviando la quantificazione del secondo biennio 2028-2029 alle successive determinazioni previste dalla regolazione ARERA vigente per tempo;

ATTESO che il processo di validazione dei Piani Economici Finanziari (PEF) da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) è stato condotto verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari e, in particolare:

FOB7 la coerenza degli elementi di costo e di investimento riportati nel PEF rispetto alle scritture contabili e ai dati consuntivi dei gestori del servizio;
FOB7 il rispetto della metodologia tariffaria MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti e delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
FOB7 la corretta applicazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie definito dalla regolazione ARERA, sulla base dei parametri previsti dal MTR-3;
FOB7 la verifica della sostenibilità e dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio, nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi regolatori;
FOB7 la coerenza complessiva del Piano Economico Finanziario con il quadro regolatorio vigente e con gli obiettivi di qualità, efficienza e sostenibilità del servizio;

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario (PEF) validato e approvato dall'ETC è corredato dalla/e dichiarazione/i di veridicità dei dati resa/e ai sensi del DPR 445/00 dai soggetti gestori, nonché dalla relazione di accompagnamento predisposta ai sensi della metodologia ARERA MTR3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif che illustra i criteri di determinazione dei costi del servizio e le fonti utilizzati;

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti del Comune di

Anzola d'Ossola per il periodo regolatorio 2026-2029 allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale che riporta le seguenti risultanze finali:

	2026	2027	2028	2029
MTR	144.003,00	147.893,00	146.116,00	144.995,00
LIMITE DI CRESCITA	140.387,00	145.721,00	146.116,00	144.995,00
TOTALE PEF (valore minimo tra MTR e limite di crescita)	140.387,00	145.721,00	146.116,00	144.995,00

con una suddivisione in parte fissa e parte variabile come sotto riportato:

	2026	2027	2028	2029
Parte variabile	86.656,00	91.387,00	92.972,00	92.972,00
Parte fissa	53.730,00	54.335,00	53.144,00	52.023,00
TOTALE PEF	140.387,00	145.721,00	146.116,00	144.995,00

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati utilizzati i dati contabili e le risultanze dei bilanci/rendiconti consuntivi dell'anno N-2 dei soggetti gestori, in conformità alla regolazione ARERA vigente e alla metodologia tariffaria MTR3, al fine di garantire la corretta determinazione dei costi efficienti del servizio;

CONSIDERATO che nel nuovo assetto regolatorio, non è più previsto un meccanismo di approvazione annuale delle risultanze dei Piani Economico Finanziari da parte dell'Autorità, ma le entrate tariffarie validate dall'Ente Territorialmente Competente costituiscono il riferimento economico per l'applicazione delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto della metodologia tariffaria MTR-3, salvo gli aggiornamenti e le revisioni infra-periodo previsti dalla medesima regolazione;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 dell'08.04.2014 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18.03.2015;

PRESO ATTO che il comma 683 dell'art. 1 della Legge n°147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), a decorrere dall'anno 2026 il termine per l'approvazione dei Piani Economico Finanziari, delle tariffe e dei regolamenti TARI è fissato al 31 luglio di ciascun anno, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, con previsione di allineamento al termine del bilancio di previsione qualora successivo;

RITENUTO per quanto sopra esposto di prendere atto ed approvare conseguentemente il Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2026-2029, validato ed approvato dall'Ente Territorialmente Competente, quale presupposto per la successiva approvazione delle tariffe TARI anno 2026 per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif (MTR3), l'Ente Territorialmente Competente, a seguito della validazione del Piano Economico Finanziario, provvede alla trasmissione ad ARERA del PEF unitario comprensivo dei dati, degli atti e della documentazione prevista dalla regolazione vigente, mediante le modalità telematiche definite dall'Autorità nell'ambito della specifica raccolta dati "Tariffa rifiuti – PEF 2026-2029", entro il termine di 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni o dal termine stabilito dalla normativa statale per l'approvazione della TARI;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili del Servizio, espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 11/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Con votazione palese per alzata di mano espressa dai n. 7 consiglieri presenti e votanti con il seguente risultato:
favorevoli n. 5 – astenuti n. 2 (Boggio Alberto, Tedeschi Gabriele) – contrari nessuno

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di prendere atto e conseguentemente approvare il Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 e i relativi allegati che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, validato ed approvato dall'Ente territorialmente competente – Consorzio Rifiuti VCO con la delibera di Assemblea Consortile n.6 del 29 maggio 2026, le cui risultanze sono le seguenti:

	2026	2027	2028	2029
MTR	144.003,00	147.893,00	146.116,00	144.995,00
LIMITE DI CRESCITA	140.387,00	145.721,00	146.116,00	144.995,00
TOTALE PEF (valore minimo tra MTR e limite di crescita)	140.387,00	145.721,00	146.116,00	144.995,00

con una suddivisione in parte fissa e parte variabile come sotto riportato:

	2026	2027	2028	2029
Parte variabile	86.656,00	91.387,00	92.972,00	92.972,00

- 3) di dare atto che il Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2026-2029, costituiscono il presupposto per la determinazione delle entrate tariffarie e per la successiva approvazione delle annuali tariffe TARI secondo la normativa vigente.
- 4) di dare atto che il Piano Economico Finanziario è riferito all'intero periodo regolatorio 2026/2029 e che, in conformità alla disciplina ARERA, sarà oggetto di revisione nel secondo biennio regolatorio relativo alle annualità 2028/2029, secondo le modalità e le tempistiche che saranno stabilite dall'Autorità.
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif (MTR3), l'Ente Territorialmente Competente, a seguito della validazione del Piano Economico Finanziario, provvede alla trasmissione ad ARERA del PEF unitario comprensivo dei dati, degli atti e della documentazione prevista dalla regolazione vigente, mediante le modalità telematiche definite dall'Autorità nell'ambito della specifica raccolta dati "Tariffa rifiuti – PEF 2026-2029", entro il termine di 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni o dal termine stabilito dalla normativa statale per l'approvazione della TARI.

Inoltre:

Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge dai n. 7 consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Parere Favorevole

Data: 10-08-2026

Il Responsabile del Servizio
ROSSANA BELTRAMI

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere Favorevole

Data: 10-08-2026

Il Responsabile del servizio finanziario
Rossana Beltrami

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Presidente della Seduta
f.to dott. ANDREA MELLONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola D'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.